

ZES UNICA & TRANSIZIONE 5.0

Aspetti normativi, modalità operative, cumulabilità

Dott. Giuseppe Saporita

Segretario Nazionale Commissione Studi Finanza Agevolata, PNRR e Fondi UE
Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili



**Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili**



**FONDAZIONE
CENTRO STUDI
UNGDCEC**

Transizione 5.0

L'articolo 38 del DL n. 19 del 2 marzo 2024 (c.d. DL «PNRR»), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 02/03/2024, disciplina un nuovo credito d'imposta per gli investimenti effettuati nel 2024 e 2025, relativi al piano transizione 5.0, nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.



**Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili**



**FONDAZIONE
CENTRO STUDI
UNGDCEC**

Soggetti Beneficiari

Possono beneficiare dell'agevolazione le **imprese residenti nel territorio dello Stato italiano**, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, nonché dal regime di determinazione del reddito d'impresa.

La spettanza del beneficio è comunque subordinata alle seguenti **condizioni**:

- ✓ Rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
- ✓ Corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori

Esclusioni

Sono escluse:

- Le imprese che si trovano in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale o altre procedure concorsuali;
- Le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9 co. 2 del DLgs. 231/2001.

L'agevolazione non riguarda gli esercenti arti e professioni.



**Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili**



FONDAZIONE
CENTRO STUDI
UNGCEC

Investimenti agevolabili

Sono agevolabili gli investimenti in innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025.

Gli investimenti in innovazione riguardano beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa, di cui agli Allegati A e B della L. 232/2016 (c.d. beni «4.0»), interconnessi al sistema aziendale nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.

Nell'ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici come sopra esposto, sono inoltre agevolabili gli **investimenti in beni materiali** nuovi strumentali all'esercizio d'impresa **finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinate all'autoconsumo**, a eccezione delle biomasse, **compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta**.



**Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili**



**FONDAZIONE
CENTRO STUDI
UNGCEC**

Investimenti agevolabili

Per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l'investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Il progetto di innovazione si intende completato alla data di effettuazione dell'ultimo investimento che lo compone, e in particolare:

- nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, alla data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 109 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
- nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, alla data di fine lavori dei medesimi beni;
- nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alla data di rilascio dell'attestato finale del risultato conseguito.



**Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili**



**FONDAZIONE
CENTRO STUDI
UNGCEC**

Investimenti agevolabili

Sono tra l'altro agevolabili le **spese per la formazione** del personale previste dall'art. 31 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 651/2014, **finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi**. Tali spese sono però agevolabili nel **limite del 10%** degli investimenti effettuati nei beni agevolabili, **sino al massimo di 300.000 euro** e a condizione che le attività formative siano erogate da **soggetti esterni quali**:

- i soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa;
- le università, pubbliche o private, ed enti pubblici di ricerca;
- i soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
- i soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;



**Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili**



**FONDAZIONE
CENTRO STUDI
UNGCEC**

Investimenti agevolabili

Sono agevolabili le spese per attività di formazione del personale nell'ambito di percorsi di durata non inferiore a 12 ore, anche nella modalità a distanza, con attestazione finale del risultato conseguito, erogate da soggetti esterni all'impresa.

Le spese agevolabili riguardano:

- le spese relative ai formatori;
- i costi di esercizio relativi ai formatori e al personale dipendente, nonché per i titolari di impresa e soci lavoratori, partecipanti alla formazione, direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, ad esclusione delle spese di alloggio diverse dalle spese di alloggio minime necessarie per personale con disabilità;
- i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- le spese di personale dipendente, nonché dei titolari di impresa e soci lavoratori, partecipanti alla formazione e le spese generali indirette per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.



**Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili**



**FONDAZIONE
CENTRO STUDI
UNGCEC**

Investimenti agevolabili

(Beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232)

Nell'ambito degli investimenti di cui all'articolo 4, comma 1, sono agevolabili gli investimenti in:

- beni materiali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui all'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e caratterizzati dagli ulteriori requisiti previsti dal citato allegato;
- beni immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, inclusi i software relativi alla gestione di impresa se acquistati nell'ambito del medesimo progetto di innovazione che comprende investimenti in sistemi, piattaforme o applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding).

non risultano ammissibili gli investimenti:

- a) nei beni indicati all'articolo 164, comma 1, DPR 22 dicembre 1986, n. 917;
- b) nei beni per i quali il coefficiente di ammortamento ai fini fiscali risulta inferiore al 6,5 per cento;
- c) nei fabbricati e nelle costruzioni;
- d) nei beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208.



**Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili**



**FONDAZIONE
CENTRO STUDI
UNGCEC**

Misura del Credito d'Imposta

La misura del credito d'imposta varia a seconda del **livello di riduzione dei consumi energetici** conseguita mediante gli investimenti agevolabili. Gli investimenti oggetto dei progetti di innovazione sono agevolabili nel **limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro annui per ciascun soggetto beneficiario** in riferimento all'anno di completamento dei progetti di innovazione

Misura del Credito d'Imposta	Riduzione consumi energetici della struttura produttiva	Riduzione consumi energetici dei processi interessati dall'investimento
<ul style="list-style-type: none">35% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;15% per investimenti oltre 2,5 e fino a 10 milioni;5% per investimenti oltre 10 e fino a 50 milioni	Non inferiore al 3%	Non inferiore al 5%
<ul style="list-style-type: none">40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;20% per investimenti oltre 2,5 e fino a 10 milioni;10% per investimenti oltre 10 e fino a 50 milioni	Superiore al 6%	Superiore al 10%
<ul style="list-style-type: none">45% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;25% per investimenti oltre 2,5 e fino a 10 milioni;15% per investimenti oltre 10 e fino a 50 milioni	Superiore al 10%	Superiore al 15%



Cumulabilità

Il credito d'imposta transizione 5.0 non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con:

- il bonus investimenti in beni strumentali di cui all'art. 1 co. 1051 ss. della L. 178/2020
- il bonus investimenti ZES UNICA di cui all'art. 16 del DL 124/2023.

Il credito d'imposta è però cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.



**Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili**



**FONDAZIONE
CENTRO STUDI
UNGCEC**

Procedura per l'accesso all'agevolazione

Per l'accesso al beneficio:

- **l'impresa trasmette una comunicazione preventiva rispetto al completamento del progetto di innovazione, contenente le informazioni necessarie ad individuare il soggetto beneficiario, il progetto di innovazione, ivi inclusa la data di avvio e di completamento, gli investimenti agevolabili e il relativo ammontare, l'importo del credito d'imposta potenzialmente spettante, la comunicazione preventiva è corredata, tra l'altro, dalla certificazione.**
- **il GSE**, previa verifica della completezza della documentazione, comunica all'impresa l'importo del credito prenotato e **trasmette periodicamente**, con modalità telematiche, **al Ministero delle imprese e del made in Italy, l'elenco delle imprese** che hanno validamente chiesto di fruire dell'agevolazione **e l'importo del credito prenotato**, assicurando che l'importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa previsto;
- ai fini dell'utilizzo del credito, l'impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative all'avanzamento dell'investimento ammesso all'agevolazione, secondo modalità che saranno definite con DM. In base a tali comunicazioni è determinato l'importo del credito d'imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato;
- **l'impresa comunica il completamento dell'investimento** e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione "ex post";



**Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili**



**FONDAZIONE
CENTRO STUDI
UNGCEC**

Procedura per l'accesso all'agevolazione

- il GSE trasmette all'Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile.
- ai fini dell'utilizzo del credito, l'impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative all'avanzamento dell'investimento ammesso all'agevolazione, secondo modalità che saranno definite con DM. In base a tali comunicazioni è determinato l'importo del credito d'imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato;
- **l'impresa comunica il completamento dell'investimento** e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione delle spese e perizia asseverata "ex post";
- **il GSE trasmette all'Agenzia delle Entrate**, con modalità telematiche definite d'intesa, **l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile.**



**Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili**



**FONDAZIONE
CENTRO STUDI
UNGCEC**

Certificazioni energetiche

La riduzione dei consumi energetici è attestata con apposite certificazioni tecniche, rilasciate da uno o più valutatori indipendenti nella forma di perizie asseverate che rispetto all'ammissibilità del progetto di innovazione e al completamento degli investimenti attestino:

- ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti;
- ex post l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

Chi potrà emetterla:

- gli Esperti in Gestione dell'Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
- le Energy Service Company (ESCO), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
- gli organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi di almeno uno dei seguenti standard di accreditamento nella loro versione in vigore:
- gli ingegneri iscritti nelle sezioni A dell'albo professionale in possesso dei specifici diplomi di laurea (Specifiche classi di laurea).



Utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- **esclusivamente in compensazione**, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (pena il rifiuto dell'operazione di versamento);
- **decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione**, da parte di GSE all'Agenzia delle Entrate, **dell'elenco dei beneficiari e del credito spettante**;
- **entro il 31.12.2025**.

L'ammontare non ancora utilizzato a tale data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

Il credito d'imposta non è soggetto:

- al limite annuale di utilizzazione dei crediti d'imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro (art. 1 co. 53 della L. 244/2007);
- al limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 2 milioni di euro (art. 34 della L. 388/2000);
- al divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500 euro (art. 31 del DL 78/2010).



**Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili**



**FONDAZIONE
CENTRO STUDI
UNGCEC**

«Recapture» dell'agevolazione

Rideterminazione in caso cessione a terzi o destinazione a finalità estranee

Viene previsto il "recapture" dell'agevolazione se, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, i beni agevolati sono:

- ceduti a terzi;
- destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, anche se appartenenti allo stesso soggetto;
- nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria.

In tal caso, **il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto** escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito d'imposta, eventualmente già utilizzato in compensazione, può essere direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.



**Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili**



**FONDAZIONE
CENTRO STUDI
UNGCEC**

«Recapture» dell'agevolazione

Il "recapture" dell'agevolazione è previsto anche se:

- fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione, non sia assicurato il livello di *riduzione dei consumi energetici* conseguito dal progetto di innovazione;
- mancato allaccio alla rete dei produttori di energia dei beni di cui all'articolo 7, entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione individuata sulla base di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4;
- assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, fino alla data di trasmissione da parte del GSE della comunicazione relativa all'importo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 12, comma 7, ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili;
- false dichiarazioni rese e sottoscritte nella procedura di cui al presente decreto;
- mancato rispetto delle disposizioni sul cumulo delle agevolazioni e sul divieto di doppio finanziamento;
- mancato rispetto delle previsioni relative al rispetto del principio DNSH;
- mancata conservazione della documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e del relativo credito d'imposta;
- impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari;
- altre violazioni, elusioni o inadempimenti da cui consegue l'inesistenza ovvero la non spettanza, anche parziale, del credito d'imposta.



**Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili**



**FONDAZIONE
CENTRO STUDI
UNGDCEC**

Obblighi documentali

Oltre alla documentazione richiesta per l'accesso al beneficio, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti ad alcuni ulteriori adempimenti documentali.

Conservazione di idonea documentazione

I soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Dicitura in fattura

Le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di cui all'art. 38 del DL 19/2024.

<segue>



**Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili**



**FONDAZIONE
CENTRO STUDI
UNGCEC**

Certificazione della documentazione contabile

L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da **apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti**.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 del DLgs. 39/2010.

Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo previsto per l'agevolazione.



**Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili**



**FONDAZIONE
CENTRO STUDI
UNGCEC**

Grazie per l'attenzione

Dott. Giuseppe Saporita

Segretario Nazionale Commissione Studi Finanza Agevolata, PNRR e Fondi UE
Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili



**Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili**



**FONDAZIONE
CENTRO STUDI
UNGDCEC**